



OaSi

FASCICOLO TECNICO 18/02/2019

**Prodotto conforme alla direttiva CE 2001/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 DICEMBRE 2001
Relativa alla sicurezza generale dei prodotti**

Tipo di prodotto

**Armonizzatore OaSi Frequenza Olografica
Combinata Biodinamica**

**Domanda di Brevetto depositata presso il Ministero dello Sviluppo Economico di Roma
numero identificativo 202019000000565**

Indice

1 Finalità del presente manuale	pag. 3
2 Presentazione dell'Azienda	pag. 4
3 Descrizione del PRODOTTO	pag. 5
4 Applicabilità delle Direttive e delle norme. Definizione della procedura di valutazione della conformità	pag. 6
4.1 Direttiva 2001/95/CE	pag. 7
4.2 Requisito generale di sicurezza	pag. 8
5 Caratteristiche tecniche del prodotto	pag. 7
6 Utilizzo del prodotto e precauzioni	pag. 7
6.1 Avvertenze per la sicurezza	pag. 7
6.2 manutenzione	pag. 8
7 Norme applicate	pag. 7
7.1 Direttiva 2001/95/CE	pag. 7/8
Informazioni sulla marcatura	pag. 9
9 Allegati	Pag. 10

1. Finalità del presente manuale

Nel presente manuale, vengono analizzati i requisiti di sicurezza
E viene illustrato come vengono soddisfatti in modo da garantire
La sicurezza del prodotto nei confronti delle persone e dell'ambiente.

La presente direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti

In questione della normativa comunitaria e quando vi siano lacune

In tale legislazione settoriale.

Inoltre, sono descritte le caratteristiche tecniche del prodotto in
oggetto, accompagnato da un'analisi della soddisfazione dei requisiti
essenziali e dei rischi principali ed a cui è soggetto l'operatore che
utilizza il prodotto.

Questo manuale è di proprietà della bMaxwell srls e non può essere
riprodotto, esibito o divulgato senza autorizzazione
della bMaxwell srls.

4. Presentazione dell' Azienda

Il marchio bMaxwell OaSi è di proprietà di Antonello Cecchini in qualità di amministratore unico della BMAXWELL SRLS che opera nel campo della Ricerca e Sviluppo Biotecnologie innovative sviluppa dispositivi per il benessere dell'uomo,

degli animali e dell' ambiente.

In questo fascicolo, si descrive il rivoluzionario prodotto OaSi armonizzatore ambientale Frequenza Olografica Combinata . Non necessita di alcun tipo di alimentazione , si autoalimenta con l'energia del campo magnetico terrestre .OaSi è un dispositivo versatile, viene utilizzato per risolvere il problema umidità di risalita, per il benessere della casa , degli ambienti di lavoro, commerciali, attenua l'elettrosmog , energizza l'acqua in movimento trasformando istantaneamente la calcite in aragonite, elimina la stratificazione calcarea , viene utilizzato in agricoltura e nel settore food.

Descrizione del congegno OaSi campi di utilizzo.

OaSi e l'acqua: è un congegno che energizza l'acqua ed elimina il problema del calcare dalle tubature, dai boiler, dai termosifoni e da tutte le serpentine a contatto con l'acqua calda che fanno parte dell'ambiente in cui viviamo. In tal modo si possono dimezzare le spese dei detersivi e annullare quelle degli ammorbidenti e brillantanti .

Risparmio energetico per il riscaldamento, le tubazioni ripulite dalle incrostazioni calcaree hanno una resa maggiore.

OaSi Green Plus : manti erbosi , agricoltura ecc. mantiene pulito l'impianto evitando la manutenzione periodica si allunga notevolmente la durata degli impianti e delle pompe. Le piante beneficiano dell'effetto ionizzante dell'armonizzatore OaSi

OaSi per il settore food: utilizzato nelle pasticcerie ,forni ecc. l'acqua energizzata migliora la lievitazione dei prodotti, migliora la shelf life.

OaSi per l'umidità di risalita: l'armonizzatore OaSi ha un effetto risolutivo sugli ambienti colpiti da umidità di risalita, ristabilisce il giusto equilibrio e la differenza di potenziale elettrico nel muro ,alterato dall'inquinamento elettromagnetico, una delle cause determinanti della risalita dell'acqua.

OaSi non ha bisogno di alcuna alimentazione, si autoalimenta con l'energia del campo geomagnetico terrestre, non emette nessun tipo di energia radiante, ma solo un'informazione che viaggiando sull'onda del campo elettromagnetico naturale terrestre viene portata a destinazione secondo la programmazione Frequenza Olografica Combinata Biodinamica

Le funzioni sono identiche per tutti i modelli, si differenziano elusivamente per il loro raggio d'azione e l'involucro esterno.

La procedura di conformità relativa ai congegni descritti, è stata valutata in funzione della direttiva 2001/95/CE e dei metodi di analisi stabiliti da tale direttiva europea

6. Applicabilità delle direttive e delle norme e definizione della procedura della comunità europea.

6.1 I congegni costruiti e commercializzati bMaxwell OaSi, rientrano nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 1.

6.2 Requisito generale di sicurezza

La direttiva impone un requisito generale di sicurezza a ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell'ambito di un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.

Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nel contesto di una elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza o, in assenza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. In mancanza di tali norme o disposizioni, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- Le norme nazionali non cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti e le raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori si aspettano.

I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza.

Essi devono inoltre fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili e adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti.)

La direttiva 2001/95-CE del 6 settembre 2001 e la precedente Direttiva 92/59/CE hanno introdotto in Europa un sistema di tutela dei consumatori in relazione alla sicurezza generale dei prodotti.

Le imprese che producono, importano, distribuiscono e vendono prodotti destinati ai consumatori, o i cui prodotti sono comunque messi a disposizione dei consumatori, sono tenute a garantire che i prodotti siano sicuri e conformi alle norme vigenti.

7. Caratteristiche tecniche del prodotto

Le varie caratteristiche così come il principio di funzionamento e le controindicazioni del prodotto commercializzato, sono riassunte nella documentazione tecnica prodotta.

Non si evidenziano controindicazioni.

8. Utilizzo del prodotto e precauzioni

8.1 Avvertenza per la sicurezza

Considerando la tipologia del prodotto e del suo utilizzo, non sono previste particolari avvertenze per l'utilizzatore finale che riguardino avvertenze di sicurezza se non l'attenta lettura delle informazioni d'uso.

La tipologia dei materiali utilizzati, permette al costruttore di dichiarare che non ci sono rischi di alcun genere sulla sicurezza e che il prodotto non necessita di manutenzione.

9. Norme applicate

9.1 Direttive 2001/95/CE

La direttiva 2001/95/CE, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 172, successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo 206/2005, il quale oggi ne riporta le norme negli articoli 102/113.

Lo scopo della direttiva 2001/95/CE, è quello di istituire una cultura della sicurezza dei prodotti tra gli operatori economici e le autorità dei singoli Stati membri, con l'obiettivo dichiarato di far immettere all'interno del mercato comunitario e far circolare solo prodotti sicuri.

La direttiva ha istituito un sistema di scambio rapido di informazioni a livello comunitario, tramite il Rapex. Il sistema consente alle autorità dei singoli Stati membri di fornire informazioni sui prodotti che presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e sulle misure adottate, sia volontariamente dalle imprese che imposte dalle autorità. Inoltre il Rapex è uno strumento di informazione per condividere i risultati dei provvedimenti adottati.

Gli operatori economici, i produttori, gli importatori e distributori, sono tenuti a immettere sul mercato solo prodotti sicuri e conformi alle norme vigenti negli Stati nei quali vengono commercializzati i prodotti. Tali norme possono contenere, a seconda del prodotto coinvolto, direttive di applicazione generale recepite negli Stati membri come la GPSD e in provvedimenti di natura speciale contenenti requisiti tecnici e di sicurezza che regolano i settori di produzione (moto, computer, giocattoli, cosmetica ecc.) La GPSD esclude dal proprio ambito di applicazione, i prodotti farmaceutici e il settore alimentare, che hanno una regolamentazione separata.

Le Aziende sono tenute a notificare alle autorità, le azioni prese per la tutela dei consumatori, qualora prodotti non sicuri siano immessi o distribuiti sul mercato.

Tali azioni consistono:

- Richiamo dei prodotti dal mercato, (distributori, rivenditori e consumatori,) con sostituzione o rimborso;
- Informazioni da fornire al consumatore con ampio spazio e risalto sui mezzi di informazione.

Il sistema delineato dalla *GPSD*, ha dimostrato di funzionare. Tuttavia, recenti provvedimenti della Commissione Europea in materia di sicurezza, emessi ai sensi dell'articolo 13 della *GPSD*, hanno messo in evidenza che il sistema di vigilanza deve essere adeguato alle nuove esigenze di mercato.

Con alcune decisioni infatti, la Commissione ha dovuto affrontare specifiche questioni relative alla sicurezza dei consumatori per prodotti che presentavano gravi rischi per la salute, non coperti dalla normativa vigente negli Stati membri. Di seguito qualche citazione: la decisione n. 2006/502/CE sugli accendini (prorogata dalla decisione 2009/298/CE,) la n. 208/264/CE sui requisiti di sicurezza antincendio delle sigarette, la n. 2009/251CE per il divieto di immissione o messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF) e la decisione n. 2009/490/CE relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali.

Nel corso del 2008 la Commissione e il Parlamento Europeo hanno approvato e introdotto il nuovo quadro legislativo comunitario per la commercializzazione dei prodotti. Sono stati approvati il regolamento n. 765/2008/CE in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La direttiva si applica in assenza di specifiche disposizioni sulla sicurezza dei prodotti in questione nella normativa comunitaria e quando vi siano lacune in tale legislazione settoriale. La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE relativa alla **responsabilità per danno da prodotti difettosi**.

Requisito generale di sicurezza

La direttiva impone un requisito generale di sicurezza a ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati nell'ambito del servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.

Un prodotto è sicuro quando non presenta rischi, oppure presenta rischi ridotti compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nel contesto di una elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza o, in assenza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali specifiche in materia di sicurezza o, in assenza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. In mancanza di tali disposizioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

- le norme nazionali cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti e le raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;

. la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.

Obblighi di fabbricanti e distributori

I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. Essi devono inoltre fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili e adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti.)

Anche i distributori sono tenuti a fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale ; essi devono inoltre controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.

Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso, devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse.

Tale obbligo di informazione, viene precisato nell'allegato I della Direttiva .

10. Informazioni sulla marcatura

Tutte le informazioni che la normativa impone al fabbricante di fornire su una idonea **etichetta** sono riportate in parte sull'imballo primario e interamente sull'imballo secondario (confezione contenente il singolo prodotto,) nonché sulla brochure che lo accompagna. **bMaxwell OaSi** come procedimento post-produzione, procede nel seguente modo:

in caso di presenza di pericoli o rischi (precedentemente non individuati,) derivanti da pericoli sopraggiunti. Farà una revisione e un aggiornamento della produzione, onde eliminare i rischi contenuti all'interno del presente documento, prendendo in esame, quei particolari pericoli che hanno causato o possono causare danno nei confronti dell'utilizzatore.

Gli aggiornamenti e le revisioni dell'analisi dei rischi, possono scaturire anche da analisi posteriori circa l'effettiva pericolosità piuttosto che da eventuali modifiche apportate per migliorare il prodotto, ma che potrebbero aver introdotto dei rischi. Ogni modifica, prima di essere applicata, viene analizzata, stabilendo la necessità o meno di apportarla.

11. Allegati

A - Etichettatura e dichiarazione di conformità "bMaxwell OaSi"

Modelli: OaSi BM18 - OaSi BM27

Prodotto
Conforme alla
DIRETTIVA
CE
2001/95/CE del

Parlamento
Europeo e del
Consiglio del
3 dicembre 2001
Relativa alla
Sicurezza generale
dei prodotti

Dichiarazione di conformità

Antonello Cecchini Amm.Unico "bMaxwell srls"

Via Montecagnoletto 23C

00045 Genzano di Roma

P.iva 16276531007 cod.fisc 16276531007

Tel. +39 06 97887357

Cell. +39 3478514680

Mail support@bmaxwell.it

Pec bmaxwell@legalmail.it

Dichiara che i congegni di seguito elencati sono costruiti con lo stesso principio.
Funzionano tutti senza alcun tipo di alimentazione. Si differenziano soltanto per il
raggio d'azione e dalle diverse misure dell'involucro esterno.

Modelli: OaSi BM18 - OaSi BM27- OaSi Green Plus

I congegni sopramenzionati.

SONO CONFORMI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA